



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Da un secolo, oltre.

La Rettrice

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo" ed in particolare i commi 7, 8 e 14;

VISTO il DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D.R. n.398/2025 prot. n.79977 del 7 aprile 2025 di modifica del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 emanato con Decreto Rettoriale 11 gennaio 2021, n. 16, e modificato con D.R. 7 gennaio 2025, n. 1, con cui si è proceduto all'aggiornamento e semplificazione del relativo iter amministrativo;

CONSIDERATO che con la richiamata modifica viene introdotto nel regolamento, all'articolo 4 comma 1, un meccanismo di controllo a campione effettuato da parte dell'Amministrazione centrale riguardante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 dello stesso Regolamento, mediante una procedura definita con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 marzo 2025;

PRESO ATTO della deliberazione in merito del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2025,

DECRETA

l'adozione della disciplina del controllo a campione dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n. 232" di cui al Decreto Rettoriale 11 gennaio 2021, n. 16, e modificato con D.R. 7 gennaio 2025, n. 1 e con D.R. 7 aprile 2025, n.398, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore"

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

Tel+39 055 2757612-301-304-306-307-308-309-313-431

e-mail:personaledocente@unifi.it, incarichi@unifi.it

posta certificata: personale.docente@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232.

Iter della procedura di verifica a campione prevista dall'articolo 4 comma 1.

A seguito della scadenza di ciascun bando, l'U.P. Amministrazione del Personale docente e ricercatore effettua la verifica del possesso dei requisiti di valutazione con un controllo a campione tra coloro che hanno presentato domanda di attribuzione dello scatto ed è stato ammesso alla procedura.

Il campione è individuato mediante un'estrazione, da effettuarsi alla presenza del Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione o suo delegato, secondo procedura informatizzata, in misura pari al 3% delle istanze presentate e ammesse alla procedura. Dell'estrazione viene redatto un verbale assunto agli atti dell'Amministrazione.

Il controllo viene effettuato sui requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento.

Nel caso di controllo a campione per docenti che hanno svolto parte del periodo soggetto a valutazione presso altro Ateneo, l'ufficio procede alla richiesta di verifica dell'adempimento degli obblighi istituzionali all'Ateneo di provenienza in relazione a quanto disposto dalla specifica regolamentazione interna di quello stesso Ateneo.

Dell'esito del controllo a campione viene stilato apposito verbale assunto agli atti dell'Amministrazione. Viene quindi predisposto il decreto rettorale di approvazione degli atti da adottarsi entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun bando.

Gli esiti vengono pubblicati alla pagina intranet dedicata:

<https://intranet.unifi.it/it/personale-docente-e-ricercatore/rapporti-di-lavoro-personale-docente-e-ricercatore-di-ruolo/attribuzione-scatti-stipendiali>

I docenti con valutazione negativa ricevono il relativo provvedimento e possono ripresentare domanda dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

Modalità di verifica dei requisiti di cui art.5 del regolamento

1) Requisito relativo all'assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento della valutazione, in relazione allo stato giuridico.

Professori associati e ordinari:

- **fino all'a.a. 2022/2023**, in riferimento a quanto stabilito dalla norma transitoria di cui all'art.6 del regolamento,

- **Professori in regime di tempo pieno:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale;



- **Professori in regime di tempo definito:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore di cui almeno 60 ore di attività didattica frontale.
- **Professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 (c.d. Opzione Moratti) a tempo pieno:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui almeno 120 ore di attività didattica frontale
- **Professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 (c.d. Opzione Moratti) a tempo definito:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale.

- **a decorrere dall'a.a. 2023/2024** i requisiti sono quelli ordinariamente stabiliti dall'art. 5 del regolamento,

- **Professori in regime di tempo pieno:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui almeno 96 ore di attività didattica frontale;
- **Professori in regime di tempo definito:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore di cui almeno 64 ore di attività didattica frontale, compresi coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Al Coordinatore e ai membri del Presidio di Qualità dell'Ateneo, spetta una riduzione delle attività didattica frontale non superiore al 30% dell'obbligo relativo al tempo pieno. L'equiparazione al personale a tempo definito può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita.
- **Professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 (c.d. Opzione Moratti) a tempo pieno:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore di cui almeno 120 ore di attività didattica frontale
- **Professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 (c.d. Opzione Moratti) a tempo definito:** attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale.

Ricercatori Universitari:

- devono aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica.

In merito si ricorda che il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).



I Direttori di Dipartimento sono tenuti a vigilare e verificare l'effettivo regolare svolgimento delle attività didattiche da parte dei docenti e ricercatori afferenti alla struttura, in coerenza con la programmazione didattica annuale approvata dal Consiglio di Dipartimento e il carico didattico affidato. Sul presupposto di questa verifica i registri sono validati entro il mese di settembre di ogni anno, da parte dei Direttori di Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole. In caso di non esatta rispondenza tra il numero di ore del carico didattico assegnato e quello rendicontato nei registri, il docente deve fornire adeguata motivazione delle cause mediante la compilazione del campo note dei registri dell'insegnamento. Una nota analoga dovrà essere inserita nel registro delle attività didattiche in caso di difformità tra le ore di attività didattica complessiva previste per il proprio ruolo e quelle rendicontate.

Si raccomanda particolare vigilanza, anche da parte dei Presidenti di Corsi di Studio, sull'evenienza di sostituzione del docente titolare del corso, quale casistica eccezionale che può ricorrere esclusivamente al momento di indisponibilità dello stesso titolare per eventi non prevedibili o causa forza maggiore. In tutti gli altri casi la sostituzione del docente titolare non è ammissibile a meno di deliberazione formale del consiglio di dipartimento competente di modifica della programmazione didattica, adottata su proposta del Consiglio di Corso di Studio e parere della Scuola.

La **validazione** dei registri degli insegnamenti e delle attività didattiche da parte del Direttore del Dipartimento e del Presidente della Scuola si considera quale attestazione di assolvimento degli obblighi didattici, anche ai fini della valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 e per gli scatti stipendiali, senza necessità di ulteriori verifiche ex post.

Pertanto, ai fini della verifica a campione di cui alla procedura in oggetto, il requisito della didattica si ritiene assolto, per ogni anno accademico, nel caso in cui tutti i registri presenti siano chiusi e validati.

In caso di verifica di **mancato assolvimento** degli obblighi didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori, il Direttore del Dipartimento è tenuto darne comunicazione formale alla Rettrice, secondo quanto disposto dall'articolo 9 comma 8 del Regolamento sulla valutazione annuale ex art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 di cui al D.R. 48/2019 e successive modifiche e integrazioni e contestualmente non procedere alla validazione del relativo registro, ove presente.

Considerato il termine per la validazione dei registri entro il mese di settembre, si ritiene che la suddetta segnalazione di mancato assolvimento dei compiti didattici debba pervenire alla Rettrice entro il mese di ottobre e contestualmente i registri del docente non debbano essere validati, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano disciplinare.

2) Requisito di partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento

Per professori e ricercatori universitari:

- fino all'a.a. 2022/2023 il requisito è quello stabilito dalla norma transitoria di cui all'art.6 del regolamento, ossia sono sufficienti nove presenze nel triennio oppure sei sedute nel caso di valutazione biennale, oppure, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.

- dall'a.a. 2023/2024 i requisiti sono quelli ordinariamente stabiliti dall'art. 5 del regolamento, ossia aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione



vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio.

Fintanto che questo dato non sarà disponibile in versione informatizzata, il requisito viene verificato con il Dipartimento di afferenza per i nominativi estratti per il controllo a campione. Il Dipartimento deve fornire il dato richiesto dall'ufficio istruttore nel termine assegnato, comunque non inferiore a 7 giorni, al fine di rispettare il termine previsto dal regolamento per l'adozione del decreto rettorale di approvazione degli atti.

3) Requisito relativo alle pubblicazioni.

Per professori e ricercatori universitari:

- pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente. Sono considerate pubblicazioni utili quelle corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE. È sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di attività didattica e per i ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore annue di attività didattica frontale. Nel caso di valutazione biennale è richiesta la pubblicazione di almeno un lavoro nel biennio precedente.

Il dato viene verificato esclusivamente sulla banca dati di Ateneo FLORE. Non potranno essere valutati prodotti non caricati sulla stessa banca dati.

4) Requisito dell'assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

Il dato è reperito d'ufficio rispetto a quanto agli atti. Nel caso di controllo a campione per docenti che hanno svolto parte del periodo soggetto a valutazione presso altro Ateneo, l'ufficio procede alla richiesta di verifica presso l'Ateneo di provenienza.

Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento all'articolo 5 dal comma 2 al comma 8 relativamente alla disciplina specifica in caso di aspettativa, congedo, fuori ruolo, maternità/paternità e malattia.